

(N. 448)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NOE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1977

#### Conferimento delle farmacie gestite in via provvisoria da almeno cinque anni

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 aprile 1968, n. 475, è stato conferito un nuovo assetto giuridico al servizio farmaceutico.

È da rilevare che detta legge, che pure ha dettato una serie di disposizioni di favore per i titolari di farmacia e loro eredi, non ha tutelato sufficientemente la posizione di taluni gestori provvisori. Essi avevano diretto, alla data di entrata in vigore della legge, gli esercizi farmaceutici vacanti o di nuova istituzione, con spendita di energia e di gravi sacrifici economici, che la previsione contenuta nell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475 non ha riparato.

È poi da notare che è prassi legislativa oramai costante, nel passaggio da un regime giuridico ad un altro, dettare particolari disposizioni normative di efficacia limitata nel tempo, dirette a sistemare in modo definitivo situazioni precarie, che erano state determinate da particolari situazioni generali di carattere anormale.

Il presente disegno di legge è diretto appunto a colmare una lacuna della legge sopracitata, che il principio della trasferibilità della titolarità della farmacia, acquisito al nostro ordinamento positivo con legge 2 aprile 1968, n. 475, indubbiamente faciliterà, anzi accentuerà favorendo il ricorso ad espedienti giuridici quanto mai pregiudizievoli al regolare svolgimento del servizio.

È ancora da sottolineare che la deroga al principio tendenziale nel nostro ordinamento del pubblico concorso, che ha già subito una grave incrinatura con la statuizione della facoltà di trasferimento della farmacia, non è diretta a istituire privilegi a favore di una determinata categoria di persone, ma a disciplinare peculiari situazioni obiettive sorte prima della legge 2 aprile 1968, n. 475, per esigenze di pubblico interesse e tuttora esistenti.

Infatti il conferimento in gestione provvisoria delle farmacie o vacanti o di nuova isti-

tuzione era imposto dalla necessità di assicurare il servizio farmaceutico, generalmente in piccoli centri privi di altra farmacia, fino al conferimento definitivo della farmacia mediante pubblico concorso.

I farmacisti che assumevano la gestione provvisoria affrontavano i rischi ed i sacrifici connessi all'esercizio dell'attività in sedi disagiate con modeste prospettive di guadagno.

La circostanza che, anche dopo l'introduzione del principio della libera trasferibilità delle farmacie vacanti per decesso del titolare, e che dopo l'espletamento di diversi concorsi, un certo numero di farmacie vacanti o di nuova istituzione, si trovano ancora in regime di gestione provvisoria, dimostra che si tratta di sedi poco appetibili.

D'altra parte è giusto ed umano preoccuparsi anche della situazione personale dei gestori provvisori, mediante l'opera dei quali si è provveduto ad urgenti ed indilazionabili necessità del servizio farmaceutico o mentre erano sospesi i concorsi o quando questi ultimi sono risultati deserti.

I gestori a titolo provvisorio hanno impegnato opera professionale e mezzi finanziari in situazione precaria per assicurare il servizio farmaceutico, per cui non è giusto che, se essi sono riusciti dopo tanti anni di sacrifici ad avviare un'azienda che offre ora prospettive di guadagno, si vedano privati del frutto della loro opera.

Il disegno di legge di cui trattasi, mentre soddisfa l'esigenza di tutelare giustamente i gestori provvisori di farmacie vacanti o di nuova istituzione che non sono state conferite in via definitiva per così lungo periodo di tempo, non può dare luogo ad abusi. Infatti il presupposto che la gestione provvisoria

abbia avuto inizio almeno 5 anni prima della entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, non si può ripetere in futuro.

Si ritiene meritevole di tutela anche la situazione, per altro eccezionale, del figlio, o in mancanza di figli, del coniuge del gestore provvisorio che sia deceduto dopo l'entrata in vigore della legge n. 475 del 1968, per cui è giusto che nel concorso per il conferimento della titolarità della farmacia al predetto concorrente venga riconosciuto il punteggio che il penultimo comma dell'articolo 7 della citata legge attribuisce al figlio o al coniuge del farmacista titolare, la cui farmacia venga messa a concorso. Nè si deve dimenticare che esiste già in materia un precedente legislativo, sia pure della regione Trentino-Alto Adige (legge regionale 9 novembre 1960, numero 27) per cui il disegno di legge in questione è diretto anche ad evitare una disparità di trattamento tra i gestori provvisori di farmacie nella predetta regione e quelli delle farmacie nel restante territorio della Repubblica.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si prevede che i gestori provvisori di farmacie vacanti o di nuova istituzione, autorizzati alla gestione, hanno diritto a conseguire, a domanda, la titolarità della stessa farmacia.

Con l'articolo 2 viene disciplinata la procedura per l'accertamento dei requisiti che legittimano il conferimento della titolarità della farmacia.

Con l'articolo 3 si estendono al figlio, e in mancanza di figli al coniuge del gestore provvisorio defunto, le agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I farmacisti, che gestiscono da almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, una farmacia o di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono, su domanda, autorizzati a mantenere in esercizio la farmacia in modo definitivo, purchè quest'ultima non sia già assegnata con regolare decreto, al vincitore di pubblico concorso.

Ai fini del computo dei cinque anni di attività di cui al comma precedente sono cumulabili i periodi di gestione provvisoria di più esercizi farmaceutici, purchè tra un periodo e l'altro non vi sia interruzione superiore ad un anno.

**Art. 2.**

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici dei medici provinciali competenti per territorio entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato, entro due mesi dalla presentazione della domanda, dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Il decreto di autorizzazione dell'esercizio definitivo è rilasciato dal medico provinciale competente.

Il provvedimento del medico provinciale è definitivo.

**Art. 3.**

In caso di decesso del farmacista avente diritto all'autorizzazione definitiva di cui all'articolo 1, prima di avere conseguito l'autorizzazione stessa, al figlio, o, in mancanza di figli, al coniuge del predetto farmacista, che partecipi al concorso per il conferimento della titolarità della farmacia, sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.